



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 364 DEL 30 maggio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 30 maggio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 37

a) RECLAMI

Reclamo del sig. Gian Piero Gasperini, allenatore Soc. Crotone avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Triestina del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Gian Piero Gasperini, allenatore della Soc. Crotone, l'ammonizione con diffida e l'ammenda di € 5.000,00 "*perché, quale allenatore squalificato, in violazione dell'art. 17 comma 7 CGS, era presente negli spogliatoi della squadra prima dell'inizio della gara, nell'intervallo e dopo la gara; perché forniva per tutto l'arco della gara istruzioni tecniche alla squadra per il tramite di altri tesserati; infrazione rilevata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini; recidivo*", ha proposto reclamo il Gasperini, chiedendo di essere sentito personalmente in sede dibattimentale.

In particolare, il reclamante pur non contestando i fatti addebitatigli, propone il gravame quanto piuttosto al solo "*fine di ottenere una sensibile diminuzione della sanzione pecuniaria subita*", eccessivamente afflittiva sia rispetto all'infrazione commessa, sia rispetto al compenso annuo percepito.

All'odierna riunione é comparso il Gasperini che ha ribadito i motivi di gravame esposti nel reclamo, insistendo per la riduzione della sanzione.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che lo stesso sia parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali, segnatamente la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, risulta che, nonostante la squalifica, Gasperini, sia prima, sia nell'intervallo, sia dopo la gara Crotone-Triestina, fosse presente negli spogliatoi, impartendo altresì per tutta la durata della gara istruzioni tecniche alla propria squadra.

Considerate tali circostanze di fatto, non contestate nella loro obiettività dal reclamante, è indubitabile che la condotta posta in essere integri la violazione disciplinare contestata, in relazione alla quale, pur in presenza della recidiva, appare equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo delibera di infliggere al Sig. Giampiero Gasperini la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 e dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. TERNANA avverso l'ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Rimini-Ternana del 6/5/06 – C.U. n. 340 del 9/5/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n.340 del 09.05.06) con il quale, in relazione alla gara Rimini-Ternana, ha inflitto a quest'ultima Società l'ammenda di € 3.000,00 *“per avere suoi sostenitori disturbato il minuto di raccoglimento, dedicato ai militari italiani caduti, con un canto estraneo alle ragioni di tale onoranza”*, ha proposto reclamo la Soc. Ternana, chiedendo di *“annullare e revocare l'ammenda irrogata e, in subordine, di ridurla”*.

A sostegno del gravame, la reclamante rileva che il canto intonato dai propri tifosi non avrebbe avuto alcun carattere offensivo *“né nei confronti dei militari caduti, né tanto meno nei confronti delle Forze dell'Ordine, di autorità federali o tifosi avversari”*. Rileva inoltre che il comportamento sanzionato non costituirebbe oggetto di infrazione disciplinare per assenza di uno specifico precetto regolamentare violato. Sostiene infine che il Giudice Sportivo avrebbe omesso di considerare che la Soc. Ternana disputava la gara in trasferta.

All'odierna riunione è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che i sostenitori della Ternana, durante il minuto di raccoglimento dedicato ai militari del contingente italiano caduti in Afghanistan vittime di un attentato terroristico, abbiano intonato in coro per circa trenta secondi *“Bandiera rossa”*.

Ritiene la Commissione che tale comportamento abbia obiettivamente costituito uno svilimento del sentimento collettivo di partecipazione ad una tragedia che aveva colpito l'intera comunità, mortificando conseguentemente il disvalore e la negatività dell'atto criminale che quelle morti aveva provocato e offendendo quella *pietas* per i defunti che non può essere estranea al mondo sportivo.

Conseguentemente, la condotta contestata si pone in evidente violazione della specifica disposizione federale emanata nelle circostanze in causa, di cui, *ex art.* 9, n.1, C.G.S., deve ritenersi oggettivamente responsabile la società di riferimento.

La Commissione, infine, ritiene, nella determinazione della sanzione da irrogarsi, di condividere i criteri adottati dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e disporre l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Pantaleo CORVINO – già tesserato Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 40/3 NOIF;

Sig. Antonio LILLO – tesserato Soc. Lecce: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 40/3 NOIF;

Soc. LECCE: violazione art. 2 commi 3 e 4 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

Il procedimento

Con provvedimento del 2 maggio 2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i signori Pantaleo Corvino ed Antonio Lillo, rispettivamente Direttore Sportivo e responsabile del settore giovanile con delega esclusiva dei poteri di rappresentanza, e segretario del settore giovanile della società Lecce, per violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. per aver tesserato i calciatori Fabio Baldares, Antonio D'Isanto e Daniele Giordano, minori di anni 14, in violazione della normativa federale di cui all'art. 40/3 NOIF, in difetto della condizione essenziale della residenza dei predetti e del loro nucleo familiare, nella stessa Regione o in una Provincia confinante rispetto a quella della società di appartenenza, nonché la società Lecce per violazione dell'art. 2, commi 3 e 4 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva in ordine agli addebiti contestati ai propri dirigenti.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva.

Il Corvino rileva in particolare che i compiti svolti nell'ambito societario comprendevano anche la responsabilità del settore giovanile, nell'esclusione di ogni incombente relativo al tesseramento dei giovani calciatori, invece demandato ai signori Luigi Dimitri ed Antonio Lillo, componenti la segreteria del settore giovanile. A riscontro dell'assunto, sottolineava la circostanza che la domanda di tesseramento rivolta al Comitato Provinciale della F.I.G.C. era stata sottoscritta dal signor Lillo il quale, ne aveva autonomo potere.

La Soc. Lecce ed il Lillo, pur non contestando i fatti nella loro obiettività, evidenziano la peculiarità della struttura presso la quale i giovani calciatori, e talvolta i loro genitori, venivano ospitati, tale da garantire loro non solo la crescita sportiva, ma anche un validissimo percorso scolastico e la migliore crescita individuale. Evidenziano inoltre che il Corvino non avrebbe rivestito alcun ruolo rappresentativo della società, nei confronti della quale deve pertanto escludersi ogni ipotesi di responsabilità diretta.

Alla riunione odierna, è comparso il Rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto dichiararsi di responsabilità degli incolpati e la condanna nei confronti del signor Pantaleo Corvino alla sanzione dell'inibizione per anni uno, del signor Antonio Lillo alla sanzione dell'inibizione per mesi otto e della Soc. Lecce alla sanzione dell'ammenda di € 50.000,00, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva.

Sono comparsi inoltre il signor Corvino che ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati, e i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato i motivi già esposti nelle rispettive memorie, hanno concluso chiedendo per il Corvino il proscioglimento da ogni addebito, per il Lillo la sanzione di più lieve entità e per la Soc. Lecce, in via principale il proscioglimento e in via subordinata l'irrogazione di una sanzione nella misura minima, a titolo di responsabilità oggettiva, nell'esclusione di ogni responsabilità diretta.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che i deferiti devono essere dichiarati responsabili delle violazioni loro contestate.

I fatti in causa, nella loro obiettività, sono del tutto pacifici e incontestabili. In base agli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, infatti, risulta che i tre giovani calciatori (Baldares, D'Isanto e Giordano) al momento della richiesta di tesseramento, avevano un'età minore degli anni quattordici per cui, come disposto dall'art.40/3 N.O.I.F., potevano essere tesserati soltanto per società con sede nella Regione di residenza o in provincia confinanti con la Regione stessa.

Allegata alla richiesta di tesseramento, veniva presentata un'autodichiarazione sottoscritta dai genitori dei giovani calciatori, attestante la residenza di questi ultimi, e dei rispettivi nuclei familiari, in comuni la cui ubicazione rispondeva ai requisiti di cui al citato art.40/3: atto risultato incontrovertibilmente non veritiero all'esito degli accertamenti esperiti in sede d'indagine.

Di tali condotte, inequivocabilmente finalizzate a eludere la ratio della normativa federale posta a tutela di fondamentali interessi dei giovanissimi calciatori, deve sicuramente rispondere il signor Lillo, che ha materialmente sottoscritto le richieste di tesseramento, e il signor Corvino che, parimenti al primo, era perfettamente consapevole, nonché promotore, delle contestate violazioni. Le attendibili dichiarazioni del signor Luigi Dimitri, coordinatore del settore giovanile, costituiscono la prova ampiamente sufficiente di tali responsabilità: "Eravamo a conoscenza che i tesseramenti non erano regolari, ma era l'unico modo per tesserare questi ragazzi minori di anni 14, eseguendo così la volontà propria del responsabile del settore giovanile dell'epoca, il signor Pantaleo Corvino" (cfr. dich. Corvino del 31.01.06 all'Uff. Ind.).

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità oggettiva della società di appartenenza, relativamente alla condotta del signor Lillo, e la responsabilità diretta della stessa società relativamente alla condotta del signor Corvino, al quale il c.d.a. dell'U.S. Lecce, aveva conferito "i poteri di rappresentanza sociale nei confronti dei terzi" anche in ordine alle attività di cui trattasi (cfr. docc. societaria in atti).

Per tali motivi, disattesa ogni argomentazione difensiva inattendibilmente diretta a suffragare l'ipotesi di una mera (e inconsapevole, per quanto attiene al Corvino) condotta omissiva integrante la sola violazione "formale" delle norme, la Commissione ritiene che la gravità delle condotte poste in essere nell'ambito del delicato settore dell'attività sportiva giovanile, cui l'ordinamento federale deve garantire la massima tutela e attenzione, debba trovare adeguata risposta sanzionatoria, congruamente mitigata però dall'apprezzabile attenzione riservata dalla società e dai suoi dirigenti al percorso formativo dei giovani atleti, nell'ambito della struttura in questione (Casa del Pastor Bonus, gestita dall'U.S.Lecce) di provata valenza educativa.

Il dispositivo

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per mesi sei, a carico dei signori Pantaleo Corvino e Antonio Lillo e la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 a carico della Società Lecce.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 10 giugno 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 MAGGIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani